



prassi

MINISTERO DEL LAVORO: PRIMI CHIARIMENTI SUI NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIRCOLARE N. 24 DEL 05/10/2015)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, con la quale fornisce i primi chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni previste dal Decreto legislativo n. 148/2015 in vigore dal 24 settembre u.s..

La circolare fa particolare riferimento ai casi di sospensione lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

In sintesi le novità più importanti riguardano :

- **il campo di applicazione** con inclusione degli Apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante;
- **l'anzianità di servizio** che dovrà essere di almeno 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della relativa domanda di concessione;
- **i settori** che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie e **relativi obblighi contributivi**;
- **il conteggio dei lavoratori a tempo determinato**;
- **La durata massima delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie** che non potrà superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo il caso di sospensione per contratto di solidarietà;
- **I casi di intervento per le sospensioni straordinarie**;
- **Contratti di solidarietà e Trattamento di Fine Rapporto** che rimane a carico dei datori di lavoro per quei lavoratori licenziati per g.m.o. o nell' ambito di una procedura di licenziamento collettivo entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente;
- **il nuovo contributo addizionale**;
- **i procedimenti amministrativi di consultazione sindacale e le nuove modalità di presentazione delle istanze a partire dall' 01 novembre 2015**: le domande di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate entro il termine di 7 giorni dalla data di conclusione della procedura sindacale o dalla data di stipula dell' accordo collettivo aziendale e deve essere corredata dall' elenco nominativo dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario. Inoltre per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale il datore di lavoro dovrà allegare il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l' unità produttiva distinti per orario contrattuale.

Aderente a:



- possibilità **di pagamenti diretti** delle integrazioni salariali straordinarie e dei criteri adottati dal Ministero per la relativa concessione.

La circolare in esame risulta prelevabile al seguente indirizzo :

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Circolare_MLPS_5_ottobre_2015_n.24.pdf

Brescia, 12 ottobre 2015

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

Aderente a: